



**Fondazione  
Banca Popolare  
di Marostica**

## STATUTO FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI MAROSTICA

### Art. 1 – Denominazione e sede

Per iniziativa di Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a. è costituita una fondazione avente la denominazione "Fondazione Banca Popolare di Marostica".

La fondazione ha sede in Marostica, corso Mazzini 83 presso il Palazzo del Doglione.

### Art. 2 – Oggetto e scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di pubblica utilità, promuovendo e sostenendo iniziative aventi finalità culturali, di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, finalità di ricerca scientifica a beneficio del tessuto civile e sociale.

Le finalità suddette saranno perseguite nell'ambito del territorio della Regione Veneto dove ha operato Banca Popolare di Marostica ora incorporata nella Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a.

La Fondazione può anche assumere partecipazioni in enti e associazioni senza finalità di lucro che promuovano attività analoghe a quella da essa svolte.

### Art. 3 – Patrimonio – Finanziamento delle attività

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo conferito iniziale di Euro 100.000,00 (Euro centomila e centesimi zero) e dalle ulteriori elargizioni erogate da Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a. al fine di incrementare la dotazione patrimoniale.

Il patrimonio potrà essere incrementato da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, eredità, legati ed altre elargizioni in genere devoluti con espressa destinazione di incremento del patrimonio, nonché con altri beni acquisiti a tale scopo.

La Fondazione finanzia le proprie attività (Fondo di Gestione) mediante:

- a) le rendite del patrimonio e delle attività della Fondazione ed eventuali avanzi di gestione;
- b) le elargizioni, i contributi annuali, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura, pervenuti alla Fondazione da Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a. o da terzi non espressamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i proventi ottenuti con il realizzo di beni, comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati a incremento del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà ad investire e ad amministrare il patrimonio e il Fondo di Gestione nelle forme che riterrà maggiormente opportune.





#### Art. 4 – Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

Il consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a. fissa, al momento della nomina, i compensi spettanti al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori.

È previsto il rimborso delle spese sostenute dai componenti dei predetti organi della Fondazione, previa approvazione da parte della Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a., che vi provvederà almeno ogni tre mesi.

#### Art. 5 – Il Presidente

Può assumere la carica di Presidente della Fondazione chi abbia rivestito un ruolo di rilievo nella Banca Popolare di Marostica o che sia o sia stato componente degli organi sociali di Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a. quale espressione del territorio veneto, ivi inclusi coloro che rivestono o abbiano rivestito un ruolo nel Polo Territoriale Veneto o nel Comitato di Coordinamento Territoriale per l'Area Veneto di Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a., ovvero tra personalità eminenti del mondo istituzionale, scientifico, culturale, imprenditoriale e professionale del territorio di riferimento della Fondazione.

Il Presidente, che viene nominato dal consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a., previo parere del Comitato di Coordinamento Territoriale per l'Area Veneto, ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di conferire mandati alle liti per rappresentare la Fondazione in ogni grado di giudizio, nonché di conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o di determinate categorie di atti.

Il Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Consigliere più anziano di età, sostituisce temporaneamente il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice-Presidente o del Consigliere più anziano di età costituisce prova per i terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### Art. 6 – Poteri del Presidente

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) sottoscrive gli atti e tutto quanto necessario per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e intrattiene i rapporti con Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a., con il Polo Territoriale Veneto, con il Comitato di Coordinamento Territoriale per l'Area Veneto e con le istituzioni e gli altri soggetti esterni alla Fondazione;
- d) sorveglia l'osservanza del presente Statuto e il buon andamento della Fondazione;
- e) promuove l'analisi da parte del Consiglio di Amministrazione della strategia della Fondazione,



**Fondazione  
Banca Popolare  
di Marostica**

- f) esamina le richieste per le iniziative rientranti nell'oggetto e scopo della Fondazione di cui all'art. 2 e le sottopone alle decisioni del Consiglio con proprio parere; g) delibera le erogazioni nell'ambito degli eventuali poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione. Di esse dà notizia all'adunanza del Consiglio di Amministrazione immediatamente successiva;
- h) sottopone al Consiglio di Amministrazione proposte di riforma dello Statuto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a. per il preventivo parere vincolante;
- i) in casi eccezionali, di comprovata necessità e urgenza, adotta i provvedimenti opportuni sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione non appena possibile e comunque entro trenta giorni dalla data di attuazione dei provvedimenti stessi.

#### Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di Consiglieri compreso tra tre e sette, inclusi il Presidente e un dirigente di Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a.. I Consiglieri sono nominati dal consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a.e, ad eccezione del predetto dirigente, sono scelti tra coloro che abbiano rivestito un ruolo di rilievo nella Banca Popolare di Marostica o che siano o siano stati componenti degli organi sociali di Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a. quale espressione del territorio veneto, ivi inclusi coloro che rivestono o abbiano rivestito un ruolo nel Polo Territoriale Veneto o nel Comitato di Coordinamento Territoriale per l'Area Veneto di Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a. ovvero tra personalità eminenti del mondo istituzionale, scientifico, culturale, imprenditoriale e professionale del territorio di riferimento della Fondazione.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina, salvo quanto di seguito previsto.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a. provvede senza indugio alla sua sostituzione previo parere del Comitato di Coordinamento Territoriale per l'Area Veneto. Il Consigliere così nominato dura in carica sino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri.

#### Art. 8 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- stabilisce le strategie della Fondazione;
- delibera sulle proposte di erogazione e di iniziative di vario genere presentate dal Presidente e su eventuali altri atti di ordinaria amministrazione;
- può delegare, per talune categorie di erogazioni, poteri di deliberazione al Presidente o ad altro Consigliere. I titolari delle deleghe devono dare notizia delle decisioni assunte alla successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione;
- delibera per gli atti di straordinaria amministrazione, in particolare le modifiche dello Statuto, previo parere vincolante di Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a.; delibera altresì la devoluzione del patrimonio e propone l'estinzione della Fondazione all'Autorità competente;
- nomina tra i propri componenti il Vice-Presidente;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e l'associato piano strategico.



#### Art. 9 – Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce in seduta ordinaria di norma una volta al mese. Può essere convocato inoltre, in via straordinaria, quando il Presidente lo giudichi necessario o quando ne facciano richiesta scritta un numero di Consiglieri pari almeno alla metà dei componenti ovvero il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio è convocato mediante invio ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori di un avviso contenente l'ordine del giorno mediante raccomandata a/r, telefax, telegramma o altro mezzo tecnologico con certezza di ricezione, compresa la posta elettronica e-mail, che deve pervenire agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. In casi di urgenza, il Consiglio può essere convocato mediante avviso che dovrà pervenire agli interessati entro il giorno precedente la data fissata per l'adunanza.

Un numero di Consiglieri pari almeno alla metà può chiedere di aggiungere argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza del Consiglio è validamente costituita se interviene almeno la maggioranza dei suoi membri.

È ammessa la partecipazione mediante utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione possono assistere altre persone la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Presidente in relazione alle materie da trattare.

#### Art. 10 – La Consulta

Il Consiglio di Amministrazione può istituire una Consulta tra personalità eminenti del mondo istituzionale, scientifico, culturale, imprenditoriale e professionale del territorio di riferimento della Fondazione.

Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina, salvo quanto previsto dal successivo quarto comma del presente articolo.

La carica di componente della Consulta è gratuita.

I membri della Consulta possono essere riconfermati.

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede la Consulta senza diritto di voto e, quando ritenuto opportuno, presenta sue proposte alla Consulta, il cui parere viene preso in esame dal Consiglio per le deliberazioni definitive.

Qualora uno dei componenti della Consulta cessi dalla carica o vi rinunci il Consiglio di Amministrazione provvede ad altra nomina con gli stessi criteri e modalità prima indicati. Il mandato del componente nominato in sostituzione scade insieme a quello degli altri componenti in carica. La Consulta ha funzioni consultive e fornisce le sue valutazioni e i pareri ogni qualvolta è richiesto dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione. Essa deve essere convocata con preavviso di almeno sette giorni.

Alle riunioni della Consulta possono assistere i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio dei Revisori.

I verbali delle riunioni della Consulta devono essere trascritti in appositi registri in ordine cronologico, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.



#### Art. 11 – Il Segretario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario scelto tra i collaboratori o dipendenti facenti parte del Polo Territoriale Veneto di Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a. dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che all'atto della nomina ne disciplina in dettaglio i compiti e ne fissa i compensi.

Il Segretario istruisce le pratiche relative alle richieste di erogazione che pervengono alla Fondazione acquisendo le informazioni necessarie.

Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assiste alle riunioni della Consulta, curando la predisposizione del relativo verbale e sottoscrive, con il Presidente, i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle riunioni della Consulta.

#### Art. 12 – Struttura

La Fondazione si può avvalere di ogni tipo di rapporto di prestazione d'opera di natura professionale e/o autonoma, nonché di rapporti di lavoro subordinato che il Consiglio di Amministrazione dovesse ritenere opportuni.

#### Art. 13 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti designati dal consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a. tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Il Collegio designa il Presidente tra i suoi membri.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla nomina.

Ai Revisori spetta, oltre al rimborso spese, un compenso annuo secondo quanto previsto dal precedente art. 4.

#### Art. 14 – Libri verbali

I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in appositi registri in ordine cronologico, sottoscritti dal Presidente.

#### Art. 15 – Bilancio

L'esercizio della Fondazione è annuale; esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro la fine del mese di febbraio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e l'associato piano strategico.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, saranno seguite le norme del Codice Civile in materia.



**Fondazione  
Banca Popolare  
di Marostica**

#### Art. 16 – Durata

La Fondazione ha durata fino al 2150.

In caso di estinzione per il venir meno degli scopi della Fondazione e in ogni ipotesi di estinzione dell'ente il suo patrimonio verrà devoluto a istituzioni benefiche indicate dal Consiglio di Amministrazione aventi sede nella Regione Veneto.

#### Art. 17 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme contenute nel Titolo II del Libro I del Codice Civile e la normativa vigente in materia di persone giuridiche.